CCNL COOP SOCIALI

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE

REGIONE MARCHE

12/02/2003

Documento preliminare

L'obiettivo primario della contrattazione integrativa nella cooperazione del settore socio sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo è rappresentato dall'impegno delle parti a migliorare sempre più la qualità dei servizi offerti dalla cooperazione, individuando come scelta strategica la valorizzazione del lavoro.
Il coinvolgimento delle lavoratrici e dei lavoratori nell'organizzazione dei servizi che le cooperative erogano è determinante per esprimere il meglio della specificità della cooperazione sociale.
Va valorizzato sempre più il ruolo delle cooperative del settore SSAE che in questi anni hanno maturato una capacità gestionale in grado di rispondere ai nuovi bisogni.
Il livello istituzionale ha riconosciuto un forte ruolo alla cooperazione sociale (Legge Regionale n.34) che però non ha mutato radicalmente una pratica della Pubblica Amministrazione rivolta spesso al solo risparmio. E' impegno comune affinché la Regione inserisca l'obbligo da parte delle cooperative che operano nelle Marche all'applicazione della parte normativa e retributiva del CCNL delle Cooperative Sociali e del contratto integrativo regionale e al rispetto delle norme previste dalla Legge 142/2001 (obbligo del deposito del regolamento). Tale obbligo deve trovare applicazione con l'espresso richiamo nei bandi di gara.
Nel contesto nazionale si stanno affacciando non senza preoccupazione il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri riguardante la definizione di impresa sociale nella quale non vi è un pieno riconoscimento del ruolo e della funzione della cooperazione sociale che verrebbe a competere con imprese profit senza una definizione chiara del tipo societario e senza una definizione del contratto di lavoro di riferimento. Preoccupante è l'obiettivo di ridurre l'importanza strategica della cooperazione sociale nel welfare state a favore del mercato privato.
L'applicazione della Legge 328/00 che avrebbe dovuto produrre un forte cambiamento nella gestione del sociale legando il concetto di stato sociale sempre più alla comunità, subisce un arresto. Ciò per effetto di scelte del Governo nazionale che sono la conseguenza di un indirizzo di politica economica e sociale in cui la competitività del sistema non è affidata alla valorizzazione del capitale umano bensì al solo incremento dei profitti di impresa. Si torna indietro rispetto al concetto di diritto sociale e di diritti di cittadinanza. La riforma del diritto societario muta il contesto nel quale si opera. L'inserimento nel nostro ordinamento di disposizioni fiscali che colpiscono gli utili delle cooperative rappresenta il segnale di un disconoscimento del valore della cooperazione quale soggetto produttore di ricchezza economica e sociale. Questo provvedimento anche se momentaneamente esclude la cooperazione sociale renderà comunque più debole il sistema del quale facciamo parte e, di conseguenza anche la cooperazione sociale (già debole). In questo quadro difficile si inserisce l'importante processo di riqualificazione della gran parte degli operatori del settore. Per realizzare questo importante processo di riqualificazione si rende necessario un programma straordinario di riqualificazione da verificare alla luce delle recenti disposizioni attuative della Giunta Regionale relative al corso che le aziende sanitarie deputate in via sperimentale alla formazione di detti operatori istituiranno garantendo il mantenimento di standard di servizio durante la fase di

acquisizione del titolo. Per gli educatori professionali, altra figura centrale, vanno attivate iniziative alla luce delle attuali disposizioni normative. Il sostegno alle Cooperative per questo e per altri percorsi tendenti a migliorare le condizioni economiche dei lavoratori potrebbe sicuramente arrivare anche da una ulteriore diminuzione se non azzeramento dell'IRAP come avvenuto in altre regioni per le cooperative sociali, peraltro già accolte dalle Marche con la diminuzione di 1 punto per le "B" e il non aumento per le "A".

Viene ribadita la volontà di continuare a rifiutare nel territorio marchigiano applicazioni contributive basate su salari convenzionali che persistono nel resto del territorio nazionale e che determinano una penalizzazione per le lavoratrici e lavoratori del settore ed è convinzione che il secondo livello di contrattazione non può che ribadire e rafforzare questa concezione del lavoro nella Regione (PIL inferiore alle altre regioni del centro-nord) pur consapevoli delle difficoltà da affrontare. Le caratteristiche delle aziende operanti nell'intero territorio marchigiano, la necessità di affermare regole comuni, rendono opportuno pertanto un livello di contrattazione integrativa che poggi le basi proprio sul livello regionale. Consolidare un sistema delle relazioni sindacali territoriale è strategico per l'affermazione di un coordinamento congiunto sulla verifica delle applicazione delle regole; per la verifica e l'intervento congiunto su eventuali situazioni che si sviluppassero in contrasto con le normative nazionali e regionali; per la definizione di un adeguato riconoscimento, anche economico (Elemento Retributivo Territoriale ERT) correlato ai risultati conseguiti dalle cooperative del territorio marchigiano. Uno stabile sistema di relazioni sindacali territoriali deve necessariamente vedere l'impegno e la disponibilità delle parti anche per il consolidamento del confronto a livello aziendale per tutte quelle materie ad esso rinviate nel CCNL e nel contratto integrativo territoriale.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione del presente contratto territoriale integrativo fa riferimento a quello indicato (art.1) nel CCNL nazionale e si applica alle lavoratrici e ai lavoratori delle cooperative sociali che operano nella Regione Marche anche con sede legale al di fuori della Regione.

Relazioni Sindacali

Le Associazioni cooperative allo scopo di rendere trasparente e funzionale l'istituto delle relazioni sindacali si impegnano a costituire a livello regionale uno specifico riferimento per le relazioni sindacali.
Compito di tale riferimento sarà quello di:

- inviare alle OO.SS. tutta la documentazione relativa all'istituto dell'informazione come previsto dall'art. 9 del CCNL 08/06/2000;
- inviare le intese sottoscritte ai dirigenti e ai responsabili di settore delle singole imprese cooperative, al fine di dare rapida e concreta attuazione agli impegni assunti;
- redigere, congiuntamente alle OO.SS., il verbale degli argomenti trattati in ogni incontro.

Le relazioni sindacali si articolano nei seguenti modelli relazionali:

- informazione;
- confronto;
- contrattazione di II livello.

Il confronto territoriale avrà cadenza annuale e sarà seguito da apposito verbale. L'attivazione dell'incontro avverrà a richiesta di almeno una delle parti entro 30 giorni dalla richiesta stessa.
In sede regionale i momenti di informazione forniti anche in forma scritta riguardano le materie previste dal CCNL e le seguenti:

- bilanci consuntivi delle imprese cooperative attive nel territorio;
- appalti aggiudicati alle imprese cooperative e loro valore economico;
- elenco delle sedi di lavoro delle singole cooperative, loro indirizzo e numero di telefono, nonché numero del personale impiegato nelle stesse e loro qualifica, suddiviso per genere e tipologia di lavoro.

Il confronto aziendale avrà cadenza annuale e sarà seguito da apposito verbale. L'attivazione dell'incontro avverrà a richiesta di almeno una delle parti entro 30 giorni dalla richiesta stessa.
Sono oggetto di informazione e confronto aziendale alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, alle R.S.U. ed in loro assenza alle R.S.A., le materie previste dal CCNL e le seguenti:

- verifica applicativa del Contratto Integrativo Regionale;
- organizzazione del lavoro;
- andamento occupazionale e tipologie di lavoro presenti nelle cooperative;
- verifica fabbisogno formativo;
- misure in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro in riferimento al Dlgs. 626/94.

La contrattazione territoriale richiede nel settore il perseguimento di omogeneità in ambito

regionale, per garantire un corretto sviluppo del mercato congiuntamente al miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori.
Il contratto territoriale riguarda materie ed istituti non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale. Tale contrattazione, pertanto, verrà svolta nel rispetto delle specifiche clausole di rinvio previste dal contratto nazionale ed ha competenza nel definire l'Elemento Retributivo Territoriale.
In conseguenza di ciò le materie di competenza del Contratto Territoriale sono esclusivamente le seguenti:

a) definizione delle modalità atte a permettere l'accesso delle lavoratrici e dei lavoratori interessati all'attività di qualificazione, riqualificazione e aggiornamento professionale nel rispetto di quanto previsto dall' art.69;
b) utilizzo del mezzo proprio di trasporto, per ragioni di servizio (art.46);
c) attività di soggiorno (art.82);
d) inquadramento profili professionali non specificatamente indicati tra i profili esemplificativi del sistema di classificazione di cui all'art.47, garantendo la coerenza con lo stesso;
e) Elemento Retributivo Territoriale.

Elemento retributivo territoriale

Le parti, preso atto della specificità della cooperazione sociale e della novità, che per la stessa rappresenta la contrattazione integrativa, convengono di istituire, come previsto dall'articolo 10, punto 2 del CCNL, un Elemento Retributivo Territoriale (ERT) che risponda ai criteri dell'accordo 23/07/1993 e al quale sia applicabile lo speciale regime di decontribuzione previsto dall'articolo 2 della Legge 135/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'ERT sarà determinato in base ai criteri previsti dal presente articolo e sarà erogato a tutti i lavoratori che prestano la loro attività nel territorio della Regione Marche alle dipendenze di imprese soggette alla applicazione del CCNL 8/6/2000 in forza al momento della data di erogazione dello stesso e che abbiano prestato la loro opera nell'anno di riferimento.

Ai soli fini metodologici si assumono le seguenti terminologie:

Parametro di raffronto	il dato, numerico o a percentuale, fisso o variabile, che costituisce la base per la misurazione del risultato.
Anno di riferimento	l'anno per il quale sono valutati i dati ai fini della erogazione dell'ERT. Per la prima erogazione l'anno di riferimento è il 2002 valutato sulla base dei bilanci che verranno approvati entro il primo semestre del 2003, per la seconda erogazione il 2003 sulla base dei bilanci che verranno approvati entro nel primo semestre del 2004 e così per gli anni successivi.
Anno di erogazione	l'anno nel quale sono misurati i risultati di settore o individuali rispetto ai parametri di raffronto, viene quantificato l'ERT ed è effettivamente corrisposto ai lavoratori. Dal 2003 (prima erogazione) al 2006 (ultima erogazione relativa al presente accordo).
Margine Lordo sui Servizi	si rimanda al documento specifico allegato sotto la lettera "A"

Parametri e metodologia per la loro definizione

L'ERT è strettamente correlato ai risultati conseguiti dalle imprese che operano nel territorio di riferimento (Regione Marche). La valutazione congiunta di detti risultati sarà effettuata assumendo i seguenti indicatori:

a) **Andamento del "Margine Lordo sui Servizi"** – peso percentuale: 50%

Il parametro prenderà in considerazione il valore percentuale del "Margine Lordo sui Servizi" sul valore della produzione (Totale A – Valore della produzione del Conto Economico, attualmente articolo 2425 del Codice Civile) arrotondato ad un decimale per difetto se il secondo decimale è minore o pari a 5 o per eccesso se il secondo decimale è superiore a 5. (Esempio: 9,55 = 9,5; 9,56 =9,6). Il parametro sarà misurato per l'anno di riferimento con la metodologia indicata nel documento allegato come parte integrante del presente accordo sotto la lettera "A" quale media ponderata del campione di cooperative concordato dalle parti e allegato come parte integrante del presente accordo sotto la lettera "B". Il parametro concorrerà alla maturazione dell'ERT solo se superiore al valore percentuale di 10,0 punti secondo la tabella allegata al presente accordo sotto la lettera "C".

b) **Andamento dei tempi di pagamento** – peso percentuale: 35%

Il parametro prenderà in considerazione i giorni di ritardo medio dei pagamenti quale media ponderata del campione di cooperative di cui all'allegato "B" e verrà costruito con la seguente metodologia:

- somma dei totali del valore della produzione (totale lettera A – del conto economico) dei bilanci del periodo di riferimento del campione di cooperative diviso 365 così da ottenere il valore convenzionale del valore della produzione giornaliero;
- somma dei totali dei crediti (voce C – II dello stato patrimoniale) dei bilanci del periodo di riferimento del campione di cooperative;
- divisione del totale dei crediti per il valore convenzionale della produzione giornaliera così da ottenere il numeri di giorni medi di ritardo nei pagamenti, arrotondato alla unità con gli stessi criteri di cui al parametro "A"

Esempio:

Totale valore della produzione:	€ 36.500.000 diviso 365 = € 100.000
Totale crediti	€ 11.450.000
Giorni medi di ritardo	€ 11.450.000 diviso € 100.000 = giorni 114,5 da arrotondare a 114

Il parametro concorrerà alla maturazione dell'ERT secondo lo schema di seguito indicato:

- da 0 a 100 giorni : 100%
- da 101 a 130 giorni : 50%
- da 131 a 160 giorni : 25%
- oltre 161 giorni di ritardo medio dei pagamenti la presente quota di ERT non verrà corrisposta

c) **Andamento delle presenze effettive in servizio** – peso percentuale: 15%

Il parametro è individuale e viene determinato all'interno delle singole cooperative misurando le assenze per infortunio o per malattia in termini di ore di assenza ed evidenziando all'interno del suddetto monte ore gli eventi di malattia da 1 a 3 giorni secondo i parametri di seguito indicati rilevati nel periodo di riferimento:

Eventi per anno solare	Senza eventi da 1 a 3 giorni: 100 % quota ERT
Eventi per anno solare	Finoa 2 eventi da 1 a 3 giorni: 80% quota ERT
Eventi per anno solare	Da 3 a 5 eventi da 1 a 3 giorni: 50% quota ERT

La presenza di più di 5 eventi da 1 a 3 giorni determina l'azzeramento della presente quota di ERT. Gli eventi iniziati ma non conclusi nel periodo di riferimento non vengono considerati nell'anno di inizio, ma verranno considerati nel successivo.

Raccolta dei dati e determinazione dell'ERT

Le Cooperative rappresentanti il campione dovranno trasmettere copia completa del Bilancio di Esercizio relativo all'anno di riferimento entro il 30 settembre dell'anno di erogazione all'Osservatorio Regionale di cui all'articolo 9 del CCNL 8/6/2000, il cui domicilio viene eletto presso la sede della Legacoop Regionale via dell'Industria 18 Ancona tramite posta o consegna diretta.

L'Osservatorio Regionale, sulla base dei dati di Bilancio ricevuti provvederà a determinare i parametri di cui alle precedenti lettere a) e b) sulla base delle metodologie indicate nel presente accordo ed allegati relativi.

Una volta determinati i parametri l'Osservatorio Regionale provvederà a quantificare il valore economico dell'ERT sempre relativamente ai parametri a) e b) ed a comunicare tale valore alle parti firmatarie del presente accordo, per ogni livello contrattuale, entro il 31 Ottobre dell'anno di erogazione.

Le cooperative rientranti nell'ambito di applicazione del presente accordo aggiungeranno il parametro individuale di cui alla lettera c) e provvederanno alla erogazione dell'ERT unitamente alla retribuzione relativa al mese di Novembre dell'anno di erogazione.

Le parti individuano per il primo biennio l'importo massimo dell'ERT, stabilito in €200 (duecento) il primo anno, € 210 (duecentodieci) per il secondo anno, valore rientrante nel 3% della retribuzione annua prevista dal CCNL per i lavoratori inquadrati al quarto livello, a tempo pieno.
Il suddetto importo massimo, valido per le lavoratrici ed i lavoratori inquadrati nel quarto livello, viene riproporzionato per tutti i livelli previsti dal CCNL 8/6/2000 come di seguito indicato

Livello	Retribuzione annua (lire)	Importo massimo ERT (Euro)	
		2003	2004
Primo	22.698.000	176,06	184,86
Secondo	22.907.300	177,68	186,57
Terzo	23.974.600	185,96	195,26
Quarto	**25.784.200**	**200,00**	**210,00**
Quinto	27.340.300	212,07	222,67
Sesto	28.840.500	223,71	234,89
Settimo	30.702.100	238,15	250,05
Ottavo	33.138.300	257,04	269,90
Nono	36.600.200	283,90	298,09
Decimo	41.798.900	324,22	340,43

L'ERT sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa nell'anno di riferimento e verrà rapportato ai mesi di attività effettivamente prestata nell'anno di riferimento considerando mese intero le frazioni superiori a 15 giorni, mentre le frazioni di mese inferiori a 15 giorni non saranno considerate.
L'ERT sarà riproporzionato per le lavoratrici ed i lavoratori con contratto di lavoro part-time sia in base ai mesi di effettiva prestazione nell'anno di riferimento che in base all'orario settimanale contrattualmente stabilito. In caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa o in presenza di variazioni dell'orario settimanale di lavoro nel corso del periodo di riferimento la determinazione individuale dell'ERT dovrà tenere conto di tali variazioni.

L'ERT non sarà utile ai fini della maturazione di alcun altro istituto contrattuale e di legge.

Allegato "A" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche

1. Definizione del "Margine Lordo sui Servizi"

Per "Margine Lordo sui Servizi" si intende, in linea generale, la differenza tra i ricavi conseguiti per ogni servizio svolto nel periodo di riferimento dal campione di cooperative ed i costi sostenuti per la sua esecuzione. Lo stesso dato può essere ricavato sommando al risultato finale del Conto Economico le "spese generali" o, più propriamente, i costi non direttamente imputabili ai servizi e detraendo quindi i ricavi non derivanti direttamente dallo svolgimento dei servizi sociali svolti.

Per "ricavi conseguiti per lo svolgimento di un servizio" si intende il corrispettivo pattuito con i committenti del servizio stesso nel periodo di riferimento, e va considerato al netto di sconti, abbuoni, premi ed imposte direttamente connesse con le vendite ed al lordo delle eventuali rivalutazioni del prezzo secondo i principi generali di redazione del Bilancio di esercizio ed in particolare secondo il principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi. Gli altri ricavi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sopravvenienze attive, interessi attivi, proventi di carattere straordinario, rivalutazioni, fitti attivi, contributi pubblici non direttamente imputabili quali ricavi certi dei servizi, donazioni, proventi per attività occasionali, proventi per corsi di formazione o progetti di ricerca non vengono considerati ai fini della determinazione del margine lordo sui servizi.

Per "costi sostenuti per la esecuzione di un servizio" si intendono, a titolo esemplificativo, i costi delle retribuzioni degli operatori addetti in via continuativa od occasionale alla esecuzione del servizio, compreso gli oneri accessori retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali (IRAP) al netto di eventuali agevolazioni contributive o fiscali, i costi per eventuali generi alimentari, materiali di pulizia, materiali di consumo e / o didattici, materiali per attività educative, i costi per i trasferimenti, sia che derivino dall'utilizzo dell'automezzo di proprietà dell'operatore che dai costi di gestione degli automezzi di proprietà della cooperativa, i costi per acquisizione e gestione strutture quali locazione, ammortamento immobili, interessi passivi su mutuo ipotecario o altra tipologia di debito, utenze, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ammortamento costi di ristrutturazione ed imposte locali, i costi per indumenti da lavoro, i costi specifici relativi alla Legge 626, i costi per spese contrattuali ed oneri per garanzie fidejussorie, i costi per ammortamento di beni impiegati direttamente nei vari servizi, nonché i costi per la formazione, la supervisione, costi consortili ed il coordinamento o altre prestazioni di terzi derivanti da impegni contrattualmente assunti. Il costo per il coordinamento può essere considerato un costo direttamente imputabile al servizio anche se non contrattualmente previsto se condizioni oggettive richiedano tale coordinamento e tale eventualità dovrà essere evidenziata. I costi sostenuti relativamente alla Legge 626 non direttamente imputabili al singolo servizio sono comunque costi da detrarre

dai ricavi ai fini dell'ottenimento del margine lordo sui servizi così come i costi sostenuti per l'applicazione della Legge 155 e 675. Anche i costi sostenuti per l'assicurazione RCT – RCO, anche se non direttamente imputabili al singolo servizio, sono costi da detrarre dai ricavi ai fini dell'ottenimento del margine lordo sui servizi.

Per "costi non direttamente imputabili ai servizi" si intendono tutti gli altri costi di carattere generale che la Cooperativa deve sostenere o per adempiere a disposizioni di legge o per esigenze di carattere organizzativo generale. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono i costi di materiali non direttamente imputabili ai servizi, i compensi stabiliti per gli organi sociali, i costi di manutenzione dei beni non direttamente impiegati nei servizi, i costi per pubblicità, i costi per assicurazioni non direttamente imputabili ai servizi, i canoni di locazioni o di noleggio di beni, canoni di leasing di beni non direttamente imputabili nei servizi, gli ammortamenti delle sedi amministrative centrali e secondarie, i costi per consulenti amministrativi, fiscali, legali, di direzione aziendale, della qualità e accreditamento, i costi per le utenze degli uffici, le spese per i trasferimenti degli addetti alla struttura organizzativa, i costi sostenuti per la esecuzione di progetti di ricerca o per la realizzazione di azioni formative, compreso i costi delle lavoratrici e dei lavoratori addetti a tali funzioni, i costi del personale addetto alla struttura organizzativa quale il personale impiegatizio addetto alle funzioni di segreteria, di gestione del personale, di coordinamento generale, alla amministrazione ed al marketing, determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione del costo delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente addette/i ai servizi, le spese generali quali postali e telegrafiche, cancelleria e stampati, giornali e pubblicazioni, imposte a carattere locale non direttamente imputabili ai servizi, gli interessi passivi (ad eccezione di quelli direttamente imputabili ai servizi), gli ammortamenti di beni non direttamente utilizzati nei servizi, gli accantonamenti per rischi, gli ammortamenti di costi pluriennali non riguardanti direttamente i servizi, le svalutazioni, gli oneri di carattere straordinario, e le imposte sul reddito dell'esercizio, (ad eccezione della quota di IRAP relativa al costo del lavoro direttamente imputabile ai servizi).

Tutti i costi suddetti sono dedotti dal Bilancio di Esercizio redatto sulla base dei principi stabiliti dal Codice Civile e sulla base dei principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri ed in particolare secondo il principio della competenza e della correlazione tra costi e ricavi.

2. Impegno delle cooperative alla riclassificazione del Conto Economico

Poiché il valore del "margine lordo sui servizi" non può essere desunto in maniera immediata dai bilanci, le cooperative che formano il campione allegato al presente accordo sotto la lettera "B" si impegnano a redigere il Bilancio relativo all'esercizio 2002 introducendo nella Nota Integrativa prevista dagli attuali articoli 2423 e seguenti del Codice Civile una apposita sezione secondo lo schema di seguito

indicato in maniera tale da poter ottenere il valore suddetto.
Schema della sezione da inserire nella Nota Integrativa
"Comunicazioni in merito alla determinazione del "Margine Lordo sui Servizi ai fini della applicazione dell'Elemento Retributivo Territoriale (ERT) di cui all'Accordo Integrativo Territoriale del CCNL Cooperative Sociale del 06/02/2003 "
Facendo parte la nostra cooperativa del campione di aziende i cui risultati economici concorrono alla determinazione dell'Elemento Retributivo Territoriale (ERT) si forniscono di seguito i dati del Conto Economico riclassificati secondo i criteri definiti tra le parti ai fini della determinazione del "Margine Lordo sui Servizi":

Voci del Conto Economico	+/-	Importi (Euro)
Utile (perdita) dell'esercizio		
A - Ricavi non direttamente derivanti dallo svolgimento dei servizi		
Costi non direttamente imputabili ai servizi:		
B - Costi della produzione		
C - Oneri finanziari		
D - Rettifiche di valore attività finanziarie		
E - Proventi ed oneri straordinari		
23 - Imposte sul reddito dell'esercizio		
Valore "Margine Lordo sui servizi"		

Allegato "C" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche

Parametro MLS		Parametro pagamenti			Parametro presenza individuale		
Valore MLS	% ERT	Da giorni	A Giorni	% ERT	Eventi		
					Da	A	%
10,1	5	0	100	100	0	0	100
10,2	10	101	130	50	1	2	80
10,3	15	131	160	25	3	5	50
10,4	20	161	In poi	0	5	In poi	0
10,5	25						
10,6	30						
10,7	35						
10,8	40						
10,9	45						
11,0	50						
11,1	55						
11,2	60						
11,3	65						
11,4	70						
11,5	75						
11,6	80						
11,7	85						
11,8	90						
11,9	95						
12,0	100						

Allegato "B" all'Accordo Integrativo Regionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative sociali per la Regione Marche

Elenco delle Cooperative facenti parti del campione ai fini della determinazione dell'andamento del Margine Lordo sui Servizi

N.	Denominazione	Sede Amministrativa	Telefono	Fax	E-mail
01	COO.S.S.. MARCHE	V. SAFFI, 4 – 60100– ANCONA (AN)	071 - 501031	071 - 50103206	info@cooss.marche.it
02	LABIRINTO	V. MILAZZO, 28 61100 PESARO	0721-456415	0721-456502	labirinto@fuorimargine.com
03	LA GEMMA	P. ZA STAMIRA, 13 60100 ANCONA	071-2075383	071-2060879	lagemma@tin.it
04	H MUTA	V. CROCE, 3/A 60019 SENIGALLIA	071-7927653	071-7927689	h-muta@iol.it
05	NUOVA RICERCA-RES	V. S. FILIPPO, 8 63020 MAGLIANO DI TENNA	0734-632508	0734-632824	coop.nuovaricerca@datacenter.it
06	PROGEIL	V. CROCE, 3/A 60019 SENIGALLIA	071-7927653	071-7927689	h-muta@iol.it
07	ARCHIMEDE	V. MONTENEVOSO, 14 61100 PESARO	0721-416560	0721-459216	
08	ASSCOOP	V.LE VITTORIA 60100 ANCONA	071-200638	071-206490	asscoop@tin.it
09	IL SENTIERO	V. BETA', 23 62100 MACERATA	0733-239420		
10	SERVIZI SANITA' E TERRITORIO	V.LE ADRIATICO, 9 62100 RECANATI			

DEFINIZIONE DELLE MODALITA' ATTE A PERMETTERE L'ACCESSO DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI INTERESSATI ALL'ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALL'ART.69 CCNL 08/07/2000

Gli interventi formativi devono investire ancor più il settore per contribuire ad ulteriori e determinanti processi di qualificazione.
A tal fine vanno verificate tutte le opportunità per l'utilizzo di fondi pubblici per sostenere le indispensabili attività di formazione, specie in caso di servizi in appalto e/o esternalizzazioni, per i quali gli stessi Enti dovrebbero individuare adeguati programmi formativi, anche in riferimento ad eventuali nuovi profili.
Su tale versante dovranno essere sempre più incrementati gli investimenti e concordate priorità di intervento, utilizzando l'insieme delle risorse, anche contrattuali a disposizione.
Pertanto, nell'ambito del complessivo monte ore annuale, di ogni impresa cooperativa, ogni anno verranno concordati a livello aziendale gli interventi formativi sul personale e le priorità da garantire, sia sul versante della qualificazione sul lavoro che su quello dell'aggiornamento e della formazione permanente.
La riqualificazione della figura dell'assistente alla persona passa attraverso la definizione di criteri e modalità per il conseguimento del titolo di O.S.S. e gli operatori che saranno adibiti a mansioni di assistenti tutelari dovranno in alternativa essere in possesso di titolo quali ADEST , OSA , OTA già conseguito o conseguibile c/o centri di formazione autorizzati. Al fine di agevolare il conseguimento della qualifica l' onere economico ed organizzativo di un corso di formazione autorizzato dalla Provincia competente per territorio verrà anticipato secondo le seguenti modalità:

- Il corso sarà a totale carico del lavoratore qualora lo stesso si dimetta entro il secondo anno dal termine del corso di formazione;
- per gli anni successivi e fino al compimento del quinto anno dal termine del corso di formazione un importo a scalare fino all' estinzione completa del debito formativo secondo il seguente schema :

3° anno compiuto 2/3 del costo sostenuto
4° anno compiuto 1/3 del costo sostenuto.

Le ore di partecipazione ai suddetti corsi verranno retribuite nell'ambito dei tetti riconosciuti dalla vigente contrattazione nazionale di settore.
La decorrenza parte per tutti i corsi terminati entro l'anno 2003.

UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO, PER RAGIONI DI SERVIZIO

Alla lavoratrice ed al lavoratore che utilizza il mezzo proprio per ragioni di servizio verrà corrisposto per ogni chilometro effettuato un rimborso forfetario comprensivo degli eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa obbligatoria del mezzo medesimo.

Alla lavoratrice ed al lavoratore verrà corrisposto per ogni chilometro riconosciuto come da CCNL un rimborso pari ad Euro 0,20658 (zerovirgolaventseicentocinquantotto).
Sono fatte salve condizioni di miglior favore in essere.

In caso di variazione superiore o inferiore al 10% del costo dei carburanti stabilito alla data della stipula del presente contratto le parti si incontreranno per definire le eventuali modifiche.

Se gli Enti appaltanti nel corso della durata del presente contratto recepiranno un riconoscimento del rimborso del carburante per l'utilizzo del mezzo proprio per ragioni di servizio superiori a quanto definito ai commi precedenti, sarà corrisposto alle lavoratrici ed ai lavoratori un adeguamento pari alla differenza esistente tra i due valori.

ATTIVITA' DI SOGGIORNO

Viene considerato soggiorno estivo/invernale un periodo di tempo uguale o superiore ad una giornata che comporti il pernottamento di una notte al di fuori della sede abituale di lavoro.

Alla lavoratrice ed al lavoratore impegnati nei soggiorni estivi e/o invernali verrà riconosciuta un'indennità aggiuntiva all'orario di lavoro, stabilito convenzionalmente in 8 ore per ogni giornata di attività di soggiorno, pari a 25 Euro giornaliere a copertura del disagio relativo.

L'indennità spetta integralmente ai lavoratori part-time.

ACCORDI REGIONALI ANTECEDENTI

Al presente contratto vengono allegati i seguenti accordi:

- "Accordo su criteri e modalità per la presentazione di progetti individuali rivolti a persone svantaggiate di cui all'art.2 del CCNL Cooperative Sociali"siglato in data 05 maggio 1998;
- "Accordo sindacale regionale" siglato il 15 gennaio 2001 e successive proroghe sino alla firma del presente accordo.

Gli accordi suddetti con la firma del presente contratto si intendono prorogati in continuità solo ed esclusivamente per chi applica integralmente il presente accordo integrativo ed hanno piena validità per tutta la durata del presente contratto. Tale validità sarà interrotta solo nel caso in cui il prossimo CCNL recepirà nuove normative riguardanti le materie dei sopra citati accordi.

AZIONI POSITIVE PER LA FLESSIBILITA'

Le parti si danno atto della necessità di avviare le azioni positive per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari e delle organizzazioni del lavoro come previsto dal vigente CCNL al fine di integrare tempi di vita e di lavoro così come previsto dall'art. 9 della legge n° 53 dell'8 marzo 2000 che prevede anche misure di sostegno delle suddette azioni positive attuate sulla base della contrattazione di secondo livello.

NORME FINALI

Il presente accordo integrativo ha vigenza quadriennale e si riferisce al periodo 01 01 2003 // 31 12 2006, esso s'intenderà rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza. Le parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2004 per una verifica dei meccanismi riguardanti i parametri dell'ERT e per determinarne gli importi economici del secondo biennio.
Rimangono in vigore le eventuali condizioni di miglior favore.
Le cooperative che si trovano in situazioni di difficoltà economica o finanziaria possono comunicare alle OO.SS. dette situazioni.
Su richiesta delle citate cooperative si procederà ad un incontro che potrà eventualmente prevedere la sospensione del pagamento dell'Ert. Tale accordo avrà validità se comunicato al Comitato Misto Paritetico Regionale.
Le parti condividono di monitorare, anche utilizzando i dati raccolti dal Comitato Misto Paritetico Regionale gli effetti derivanti dal presente contratto per le cooperative di tipo "B". A tale scopo le parti concordano di effettuare una verifica entro giugno 2004 anche al fine di trovare soluzioni condivise a problemi che eventualmente dovessero presentarsi.

FP/CGIL-MARCHE **LEGACOOP-MARCHE**

FISASCAT/CISL-MARCHE **AGCI/SOLIDARIETA'-MARCHE**

FPL/UIL-MARCHE **CONFCOOP./FEDERSOLIDARIETA'**